

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 26/06/2025

FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di n. 120 rate mensili.

Il ricorrente riferisce di aver chiesto ed ottenuto di estinguere anticipatamente il finanziamento richiamando altresì il reclamo del 31 gennaio 2025, con il quale ha contestato il conteggio di estinzione effettuato dall'intermediario relativamente al contratto sopra indicato, e, conseguentemente, ha chiesto il rimborso dell'importo di €. 2.070 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata della cessione del quinto, nonché il pagamento di spese, diritti ed onorari.

L'intermediario, nelle sue controdeduzioni, contesta il richiamo alla sentenza Lexitor, in quanto non ha efficacia orizzontale nei rapporti tra i privati e che l'interpretazione dell'art. 16 della sentenza stessa sovverte la cristallina interpretazione dell'art. 125 sexies che riconosce all'intermediario l'esistenza di costi up front che si esauriscono col perfezionamento del contratto.

Secondo l'intermediario il legislatore aveva stabilito all'art. 125-sexies, comma 1 TUB che si riducessero soltanto i "costi dovuti per la vita residua del contratto", ora invece col nuovo art 125 sexies si riducono "tutti i costi compresi nel costo totale del credito" (art. 11-octies, comma 1, lett. c); però tale norma si applica ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione 106/2021" (art. 11-octies, comma 2, primo periodo); ed, onde evitare equivoci, ha aggiunto che ai "contratti



sottoscritti prima... continuano ad applicarsi” il vecchio art. 125-sexies “e le norme secondarie della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” cioè quelle norme secondarie che si basavano sulla distinzione tra costi up front e recurring e disponevano che solo questi ultimi dovessero essere restituiti. Inoltre, con la sentenza del 9 febbraio 2023 555/21, la CGUE, specificando la precedente pronuncia Lexitor, ha circoscritto il diritto di rimborso ai soli costi recurring, escludendo la rimborsabilità dei costi up-front.

Parte resistente evidenzia, inoltre, che nel mod. SECCI tra i costi a carico del cliente sono chiaramente indicati i costi recurring e i costi up front e qual è il regime di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

L’intermediario rileva che la commissione mandataria per il perfezionamento del contratto ha natura up front, in quanto viene applicata a copertura dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione relativi ad attività preliminari e conclusive del prestito.

Infine, parte resistente afferma che la commissione provvigione dell’intermediario del credito ha natura up front, in quanto volta a remunerare l’attività di intermediazione che si è conclusa con la stipula del contratto, inoltre, nel contratto è inclusa la leggenda esplicativa che definisce le principali nozioni e terminologie dell’operazione, tra queste, quella che definisce gli intermediari del credito.

L’intermediario sostiene che la commissione mandataria per la gestione del finanziamento è stata restituita in sede di conteggio estintivo.

Con Repliche del 09/05/2025 parte ricorrente contesta le deduzioni dell’intermediario e rileva l’inconferenza della sentenza 555 richiamata, perché si riferisce esclusivamente ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Rileva che, al contrario, ai contratti di finanziamento contro cessione di quote di emolumenti continua ad applicarsi la c.d. sentenza Lexitor.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.]

DIRITTO

[Si osserva come la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto ed al conseguente rimborso anche dei costi c.d. up front.

Il tema richiede una premessa relativa alla disposizione di riferimento del Testo Unico Bancario come novellata e ai profili di applicabilità anche ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

L’art. 125 sexies T.U.B. novellato – così come modificato dall’art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106 – prevede, tra l’altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto al rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».

L’originaria formulazione della disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 11 octies prevedeva, per i finanziamenti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della legge, l’applicazione «dell’art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993

e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca

d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». Su quest’ultimo comma, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza dell’8 novembre 2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, n. 263 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo



«limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”».

Secondo la più recente interpretazione dell’Arbitro, in continuità sia con la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, nella causa C-383/18 (caso “Lexitor”), sia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, decisione di assoluto rilievo nell’ambito della decisione del Giudice delle Leggi, devono essere riconosciuti al cliente, in caso di estinzione anticipata, tutti i costi compresi nel costo totale del credito e, dunque, oltre ai costi cd. recurring anche i costi up front.

Ciò premesso, in riferimento ai criteri per il rimborso alla clientela, giova evidenziare la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF del 17 dicembre 2019, n. 26525 che aveva pronunciato, prima dell’intervento del legislatore del 2021, poi colpito dalla pronuncia di incostituzionalità, tra gli altri, il seguente principio: «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF».

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, la decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto

per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» e senza che ricorra «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

In relazione al contratto in esame parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 2.070,00.

Con riferimento alle commissioni richieste, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restante il criterio pro rata temporis per gli oneri recurring.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis” così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	5,05%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	35,56%							
<i>Commissioni mandataria per il perfezionamento</i>				1.440,00 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	512,06 €		512,06 €
<i>Commissioni mandataria per la gestione</i>				1.440,00 €	Recurring	<i>Pro rata temporis</i>	828,00 €	828,00 €	0,00 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				2.160,00 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	768,10 €		768,10 €
Totale									1.280,16 €

Per le ragioni esposte, il ricorso merita parziale accoglimento nella misura indicata nel prospetto che precede, per un totale complessivo di Euro 1.280,16 oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.]

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.280,16, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.]

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI